

"Attrattività degli Ambienti di Apprendimento"

Protocollo per l'Inclusione
e l'Accoglienza
2022/2023



I.I.S. "MANCINI - TOMMASI" - COSENZA

*La "Nostra Scuola", è bene comune aperto a tutti,
a disposizione di tutti coloro che vogliono attingere alla
"Conoscenza" perchè credono nel valore del fare, del "FARE INSIEME",
consapevoli che "INSEGNARE"
è in molti casi, anche e soprattutto,
"APPRENDERE"*

Prof.ssa Graziella Cammalleri

Istituto d'Istruzione Superiore
“Mancini-Tommasi”
COSENZA

PROTOCOLLO PER L' INCLUSIONE E
L'ACCOGLIENZA

a.s. 2022-2023

PREMESSA

L'I.I.S. "Mancini-Tommasi", è da sempre impegnato in azioni che danno centralità alla dimensione umana ed alla personalizzazione dell'apprendimento. La complessità "alberga" nella nostra società quindi nelle aule scolastiche, accreditandosi come attributo dinamico della condizione umana.

Tale caratteristica impone però la necessità di adottare una didattica flessibile che, avendo un denominatore comune, si adatti a tutti i nostri alunni e non lasci indietro nessuno.

Inclusione non vuol dire assicurare ad ogni alunno una sedia ed un banco. L'inclusione presuppone un'attività incessante che si preoccupi della partecipazione attiva dell'alunno nel rapporto pedagogico e nella relazione sociale.

La definizione di inclusione riconosce comunque l'esistenza del rischio di esclusione che il corpo docente dell'I.I.S. "Mancini-Tommasi" s'impegna a prevenire attraverso la trasformazione delle strategie organizzative e del curriculum della scuola.

Mutando le parole dagli scritti di T. Booth e M. Ainscow (2008) è possibile affermare che l'inclusione promossa dal nostro Istituto *"rappresenta un processo in grado di fornire una cornice dentro la quale gli alunni possono essere ugualmente valorizzati, trattati con rispetto e forniti di uguali opportunità"*.

Coerentemente con questa visione che immagina la scuola diversa che impara da se stessa e promuove cambiamenti e sviluppo, l'I.I.S. "Mancini-Tommasi" ha predisposto il Piano dell'Inclusione: una linea-guida per valorizzare i diversi stili di apprendimento degli allievi. Attraverso le azioni previste si delinea una "presa in carico" dell'alunno BES da parte dell'Istituto. L'allievo sarà supportato nelle diverse fasi del suo percorso scolastico, dall'accoglienza fino alla completa integrazione. Nei documenti si individuano le strategie di intervento, i soggetti deputati all'organizzazione delle diverse azioni, le fasi di monitoraggio delle stesse, le modalità di verifica, gli strumenti di valutazione, la gestione dei tempi e la valutazione formativa dei discenti.

In sintesi, l'obiettivo che a scuola si propone è quello di individuare e analizzare i bisogni degli allievi, per trasformare ogni difficoltà emersa in una opportunità didattica.

FINALITA' GENERALI.

Al fine di raggiungere un'ottimale livello di inclusione, con tale documento il nostro Istituto si propone di:

- Garantire il diritto all'istruzione e alle pari opportunità di sviluppo, nel rispetto delle normative previste per gli alunni con BES
- Promuovere pratiche condivise relative a principi, criteri e indicazioni in merito all'iscrizione, all'accoglienza, all'acquisizione della documentazione, etc. per garantire un sereno inserimento scolastico ad ogni alunno, chiarendo compiti e ruoli dei diversi soggetti coinvolti
- Favorire un clima di inclusione e integrazione concrete, che valorizzi le diversità, promuova l'intercultura e riduca il disagio nelle sue diverse forme, prestando attenzione ai segnali indicativi di possibili situazioni di svantaggio
- Promuovere e garantire una didattica personalizzata che favorisca il recupero e il consolidamento di competenze e abilità spendibili nel futuro (progetto di vita)
- Favorire il successo scolastico, adottando forme di verifica e di valutazione adeguate ai bisogni degli alunni
- Instaurare un clima di collaborazione tra scuola e reti di scuole, famiglie, Enti e territorio.

Esso contiene:

1. La normativa su tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali
2. Le strategie di intervento per l'Inclusione
3. I soggetti preposti all'organizzazione delle azioni in favore dell'inclusione
4. Le procedure per l'Inclusione: fasi e tempi
5. I ruoli e i compiti delle figure coinvolte all'interno dei Consigli di Classe
6. La documentazione degli alunni con BES.
7. La documentazione degli studenti in situazione di svantaggio (altri BES)
8. Protocollo di rilevazione;
9. Le modalità di verifica e valutazione alunni con BES
10. Prove INVALSI e alunni con BES
11. Esami e alunni con BES
12. I Documenti per l'Inclusione a.s. 2022-23
13. Sezione alunni stranieri NAI e MNA

Sezione Allegati:

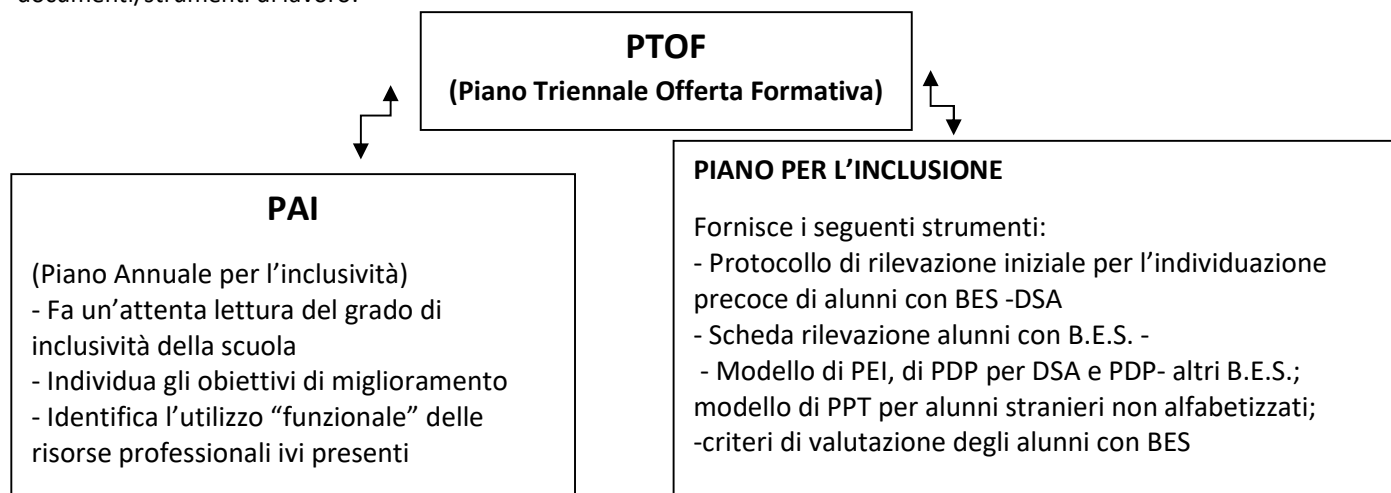
- Modello PEI;
- Modello PDP (DSA e altri BES);
- Modello PDP/PPT (alunni stranieri)
- Richiesta di Percorso personalizzato;
- Scheda di rilevazione dei BES;
- Monitoraggio PDP
- Modulo di avvenuta consegna della documentazione.
- Allegato al documento del 15 Maggio (L.170\2010 e C.M. n° 8/13 e Nota 22/11/2013)
- Allegato al documento del 15 Maggio (L.104\92)

1. La normativa su tutti gli alunni con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.

	Disabilità certificata	DSA	Altri BES
Individuazione degli alunni	Certificazione ai sensi della L. n°104/92 art. 3 commi 1 o 3 (gravità); D.Lgs 66\2017 e sue modifica ed integrazioni come da D.Lgs 96\2019	Diagnosi ai sensi L. n. 170/2010	Delibera consiglio di classe ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e C.M. n° 8/13 e Nota 22/11/2013
Strumenti didattici	PEI: con percorso personalizzato e prove equipollenti e tempi più lunghi (art. 16 comma 3 L. n° 104/92), Insegnante per il sostegno e/o assistenti per l'autonomia e la comunicazione.	PDP: con strumenti compensativi e/o misure dispensative e previsione di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove.	PDP (solo se prescrive strumenti compensativi e/o misure dispensative) PDP/PTT per alunni stranieri, non ancora alfabetizzati in L2.
Effetti sulla valutazione del profitto	Valutazione positiva (art. 16 commi 1 e 2 L. n° 104/92 e successivi): se si riscontrano miglioramenti rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti relativi ad un PEI formulato solo con riguardo alle effettive capacità dell'alunno; D.Lgs 62/2017	Misure dispensative. Dispensa dallo scritto delle lingue straniere, compensata da una prova orale (Linee guida 4.4 allegate a D.M. 12/07/2011, art. 6 comma 5). Strumenti compensativi. Tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove. D.Lgs 62/2017	Misure dispensative (ad eccezione della dispensa dallo scritto di lingue straniere e dell'esonero normativamente previsti solo per DSA). Strumenti compensativi. Tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove Per gli stranieri non alfabetizzati, si rimanda alla specifica sezione del Protocollo.

2. LE STRATEGIE DI INTERVENTO PER L'INCLUSIONE.

Le strategie di intervento richiedono un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata dei seguenti documenti/strumenti di lavoro:



3. I soggetti preposti all'organizzazione delle azioni a favore dell'inclusione

Le azioni per l'inclusione sono favorite dai seguenti soggetti:

- Dirigente Scolastico;
- Funzione Strumentale per l'Inclusione;
- Referente BES-DSA;
- Referente Bullismo e Cyberbullismo;
- GLI (Gruppo di lavoro per l'Inclusione)
- GLO (Gruppo di Lavoro Operativo)
- Collegio Docenti;
- Consiglio di Classe;
- La famiglia;
- GTI (Gruppo Territoriale per l'Inclusione)
- Centro Territoriale di Supporto (CTS): offre la propria collaborazione alle scuole per la formazione, l'analisi dei bisogni degli utenti, la sperimentazione/validazione dei risultati di progetti di ricerca, l'innovazione tecnologica nella didattica per BES, l'integrazione scolastica degli alunni disabili.

4. LE PROCEDURE PER L'INCLUSIONE: FASI E TEMPI.

FASI	TEMPI	ATTIVITA'	PERSONE COINVOLTE
Orientamento in entrata	Dicembre Gennaio	Open day di accoglienza per gli alunni e per i genitori, per presentare l'Offerta Formativa della scuola. Alunni e famiglie possono visitare la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo. In qualsiasi momento, e sempre su richiesta, la famiglia può visitare la scuola per accertarsi dell'ambiente in cui verrà inserito lo/la studente/ssa (soprattutto in caso di disabilità grave, in cui sono necessarie particolari attenzioni e adattamenti strutturali).	Dirigente Scolastico, Gruppo di lavoro per l'orientamento Collaboratori del Dirigente, G.L.I., Docenti e genitori, personale di Segreteria, Funzione Strumentale per l'Inclusione, alunni.
Iscrizione	Entro i tempi stabiliti	I genitori procedono con l'iscrizione dell'alunno presso la segreteria oppure on line nei termini prestabiliti. La famiglia dovrà, entro breve tempo, far pervenire la certificazione attestante la diagnosi clinica direttamente alla segreteria.	Dirigente Scolastico, Collaboratori del Dirigente, Docenti e genitori, personale di Segreteria.
Programmazione Accoglienza	Inizio anno scolastico	Durante le preliminari riunioni dei Dipartimenti, in accordo con il GLI, si programmano le attività di accoglienza, rivolte alle prime classi, relative alle prime settimane di scuola. Tali attività sono finalizzate ad un positivo inserimento di tutti gli alunni nel nuovo contesto scolastico.	Dipartimenti disciplinari e GLI

Presentazione dello studente al consiglio di classe	Ottobre\Novembre	Fascicolo personale dell'alunno Analisi della situazione di partenza	Docenti di sostegno Docenti curricolari
Predisposizione, condivisione e ratifica del PEI/PDP PDP/PPT	Ottobre/Novembre In qualsiasi momento dell'anno avvenga l'iscrizione dell'alunno non alfabetizzato	Dopo l'analisi della situazione di partenza e in seguito alle varie osservazioni effettuate, l'insegnante di sostegno insieme al consiglio di classe predispongono una bozza del PEI, mentre il Consiglio di Classe formula il PDP da sottoporre all'attenzione delle famiglie.	Docente di Sostegno Consiglio di classe
GLO di programmazione Monitoraggio PDP	Incontro con équipe multidisciplinare, presso ambulatori U.O. N.P.I.A "G. De Santis" in Serra Spiga, <u>solo previo accordo concordato</u> Metà II Trimestre	In questo incontro: - viene condiviso il PEI con la famiglia e gli operatori dell'ASL - vengono predisposte le indicazioni di strategie d'intervento condivise - presentazione della programmazione, indicando se si tratta di programmazione semplificata o differenziata - definizione dell'orario delle varie materie di studio e delle modalità d'intervento - indicazioni delle modalità di valutazione Analisi del PDP, PPT dell'adeguatezza degli interventi programmati al fine di effettuare eventuali rimodulazioni.	- Equipe multidisciplinare, <u>solo su appuntamento concordato</u> - docente di sostegno - assistente educativo (se presente) - coordinatore di classe - referenti ASL - famiglia - altre figure di riferimento (psicologa, terapisti, esperti, ecc) Referente BES, Docente Coordinatore di Classe, famiglia
Verifica	In itinere	Analisi del PEI, dell'adeguatezza degli interventi, al fine di effettuare eventuali rimodulazioni. Incontro tra la famiglia e la scuola per verificare i risultati ottenuti, per condividere eventuali aggiustamenti del PEI, per esplicitare esperienze e strategie educative, per orientare i	Consiglio di classe, Funzione strumentale per l'Inclusione, Famiglia

		futuri processi di apprendimento ed educativi.	
--	--	--	--

5. I RUOLI E I COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE ALL'INTERNO DEI CONSIGLI DI CLASSE.

PERSONE	COMPITI
Dirigente Scolastico	Punti di riferimento per tutti i soggetti coinvolti.
I Docenti tutti (curricolari e di sostegno)	Per ciascun alunno "area BES": a) prendono atto del Profilo Dinamico Funzionale (in caso di passaggio da un ordine di scuola ad un altro) e delle certificazioni per l'elaborazione del PEI e del PDP, avvalendosi della stretta collaborazione di assistenti educatori, specialisti e famiglia b) elaborano e monitorano la programmazione didattica relativa all'alunno c) curano la comunicazione con la famiglia d) condividono i compiti professionali e le responsabilità sull'intera classe (contitolarità) e) partecipano alla programmazione educativa-didattica e alla valutazione per tutto il gruppo classe f) garantiscono un reale supporto, nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche compensative e dispensative più idonee da seguire g) concordano con gli educatori, laddove presenti, i contenuti del progetto didattico e le strategie metodologiche educative.

6. LA DOCUMENTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES.

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
CERTIFICAZIONE: attesta il diritto ad avvalersi delle misure previste ai sensi della L. n. 104\1992 e della L. n.170\2010	Le valutazioni cliniche e diagnostiche spettano agli specialisti dell'ASL (neuropsichiatria infantile\psicologi) o a soggetti accreditati (INPS) e convenzionati dalla stessa oppure a strutture private in cui operano specialisti del settore. Lo specialista rilascia – anche in un unico documento – la diagnosi e la relazione descrittiva delle abilità strumentali specifiche, sulla base delle quali i docenti della classe definiscono le linee didattiche contenute nel PEI e nel PDP. Alla famiglia spetta il compito di consegnare tutta la documentazione al momento dell'iscrizione, prima o all'inizio del nuovo anno scolastico.	All'atto della prima segnalazione. È aggiornata in caso di passaggio dell'alunno da un grado di scuola ad un altro, ovvero quando lo specialista o psicologo lo ritengano necessario, anche tenendo conto delle indicazioni del consiglio di classe o della famiglia.
Piano educativo individualizzato (PEI): finalizzato al raggiungimento di obiettivi di autonomia, all'acquisizione di competenze e di abilità, utilizzando anche metodologie e strumenti individualizzati, in rapporto alle potenzialità di ciascun alunno. Il PEI non è solo un progetto didattico, in alcuni casi coincide con un vero e proprio progetto di vita per l'alunno, in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'inclusione, nella prospettiva del suo possibile futuro inserimento nel mondo del lavoro.	Viene redatto, in piena sinergia con la famiglia: dai docenti di sostegno, dagli operatori dei servizi socio-sanitari, dai docenti curricolari. La programmazione didattica da attuare può essere: <u>semplificata</u> (cioè per obiettivi minimi) che è conforme ai dettami ministeriali. Con questo tipo di programmazione l'alunno partecipa agli esami di qualifica o di Stato. <u>Differenziata</u> (non riconducibile ai dettami ministeriali). Con questo tipo di programmazione l'alunno partecipa agli esami di qualifica e di Stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un Attestato delle competenze acquisite, utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L. n. 297/94). In questo caso anche la valutazione è riferita unicamente al P.E.I.	Il PEI deve essere compilato entro il mese di novembre, condiviso e firmato dalle parti interessate compresa la famiglia e aggiornato ogni volta che si ravvisi la necessità. Il PEI può essere consegnato in copia alla famiglia, dopo richiesta scritta.
Piano Didattico Personalizzato (PDP) Percorso didattico basato sulle caratteristiche evolutive dello studente, finalizzato ad adeguare, anche in termini temporanei, il curriculum alle esigenze formative dello stesso. Specifica le misure dispensative e gli strumenti compensativi, definiti nella relazione clinica e adottati da tutti i docenti. L'introduzione di misure dispensative e di strumenti compensativi è rapportata alle capacità individuali e all'entità del disturbo. Tali	I docenti della classe, avvalendosi anche dell'apporto di specialisti, e con la collaborazione della famiglia, provvedono all'elaborazione del PDP, secondo le indicazioni di legge.	Formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico (fine novembre)

misure possono avere anche carattere temporaneo (L.170/10). Piano Didattico Personalizzato/ Piano Personalizzato Transitorio	I docenti del consiglio di classe in presenza di alunni non ancora alfabetizzati in L2	Formulato al momento dell'inserimento dell'alunno straniero nella classe individuata dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Collegio Docenti, o a cui aspirano, ai sensi rispettivamente degli artt. n. 45 del D.P.R. 394 del 31/08/99 e n. 192, comma 3, del d. lgs. 16/04/1994, n. 297.
Relazione Finale Riscontro delle attività programmate nel PEI con eventuali rivalutazioni	I DOCENTI	A fine anno scolastico

7. La documentazione degli alunni in situazione di svantaggio (altri BES).

RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DI SVANTAGGIO		
È compito della scuola rilevare, tramite l'osservazione didattica, lo svantaggio che può manifestarsi nei comportamenti in classe e nelle attività di apprendimento da parte di alcuni alunni.		
DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
Piano Didattico Personalizzato RUOLO DELLA FAMIGLIA. Si sottolinea la necessità di informarla dei bisogni educativi rilevati dagli insegnanti e del proprio ruolo di corresponsabilità\collaborazione. Senza un parere positivo della famiglia, i percorsi personalizzati non possono essere attivati. La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione efficace, pertanto, la comunicazione deve essere puntuale, soprattutto in merito ad una lettura condivisa delle difficoltà riscontrate dai docenti e ad una progettazione educativo/didattica proposta per favorire il successo formativo.	DOCENTI DI CLASSE	Ogni qualvolta il team dei docenti rileva una situazione di svantaggio tale da compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione. La condizione di svantaggio può essere determinata da particolari condizioni (sociali, economiche, ambientali, linguistiche). Preferibilmente entro il mese di novembre di ogni anno scolastico.

8. IL PROTOCOLLO DI RILEVAZIONE EMPIRICA DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. VALUTAZIONE DEI PREREQUISITI ALL'APPRENDIMENTO SCOLASTICO (LETTURA, SCRITTURA, CALCOLO) AI SENSI DELLA LEGGE N. 170 DEL 2010.

La Legge 170/10 così recita all'articolo 3 comma 3, relativo alla diagnosi precoce del disturbo di apprendimento: "È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA negli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA". In questo passaggio della legge l'accento viene posto sulla necessità di un riconoscimento, il più precoce possibile, dell'eventuale presenza di un disturbo dell'apprendimento. Il punto di partenza è sicuramente la buona prassi dell'osservazione preliminare, seguita da un'attività di recupero delle lacune emerse, fino alla messa in atto successiva di una rilevazione volta a individuare, in ultima istanza, eventuali criticità.

La rilevazione non ha le pretese di individuare in modo inequivocabile un disturbo, ma di monitorare, con buon livello di attendibilità, i soggetti a forte rischio. È bene, ad ogni modo, chiarire al riguardo quanto già sottolineato dall'articolo 3, comma 3 L.170\2010: le attività di individuazione del problema, NON costituiscono diagnosi, la quale spetta esclusivamente agli specialisti. Questo dovrebbe portare gli insegnanti ad essere particolarmente accorti nel momento della comunicazione con le famiglie, in merito all'emergere di problematiche di letto-scrittura e calcolo. Sarebbe del tutto scorretto parlare, sulla base degli esiti di prove di lettura\scrittura\calcolo, di "presenza di dislessia o disgrafia o disortografia o discalculia", poiché tali termini sono di stretta competenza degli esperti del settore. Al contrario, ciò che il docente, sia esso il coordinatore di classe (o il referente dipenderà dalle scelte della scuola), dovrebbe riferire ai

genitori è semplicemente la presenza di criticità relative alle abilità scolastiche indagate, consigliando un accertamento presso le strutture competenti.

FINALITA'

Verificare la presenza di problematiche nelle attività di lettura, scrittura, ortografia e calcolo.

Individuare precocemente difficoltà nelle abilità suddette, come previsto dalla normativa, probabilmente ascrivibili ad un disturbo da accertare successivamente e in maniera clinica.

TEMPI

Il referente BES-DSA di Istituto, in accordo con i Coordinatori delle classi prime, nelle quali si dovessero presentare situazioni di criticità, provvederà ad attivare le procedure di rilevazione entro il mese di novembre.

STRUMENTI

Saranno somministrate prove di: lettura, scrittura, calcolo.

9.LE MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES.

La valutazione degli alunni con BES è effettuata sulla base del PEI (semplificato o differenziato) e del PDP (per gli allievi con DSA e altri BES, in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi, previsti anche in via temporanea), documenti in cui si definiscono i criteri didattici da adottare per le verifiche e per la valutazione. Per gli allievi diversamente abili, le prove di verifica possono essere semplificate o con valore equipollente, o differenziate rispetto a quelle della classe, in relazione alla tipologia di PEI. La valutazione, intermedia e finale, congruente con quanto definito nel PEI/PDP, terrà conto: dei progressi effettuati dagli allievi rispetto alla situazione in ingresso e del raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati più che delle prestazioni in sé; delle competenze acquisite, dei processi attivati, in linea con le indicazioni del D.Lgs 62/2017. Pertanto, le modalità di somministrazione e la strutturazione delle prove di verifica saranno programmate e calibrate sulle difficoltà dell'allievo, al fine di consentirgli buoni performance.

10. PROVE INVALSI E ALUNNI CON BES.

L'INVALSI, istituto che da anni si occupa di valutare il sistema educativo d'istruzione e formazione, pubblica ogni anno una **Nota sui BES** in cui si chiariscono ed esplicitano le modalità di svolgimento delle prove per gli alunni con bisogni educativi speciali. Esse si svolgeranno nel rispetto di quanto previsto nel PEI e nel PDP. Per gli studenti con DSA, se ritenuto opportuno al momento di iscrizione al SVN, è prevista la richiesta della prova in formato audio o elettronico. In caso di PEI differenziato il docente di sostegno prevede una prova specifica al di fuori dell'aula o altra attività alternativa.

11. ESAMI CONCLUSIVI E ALUNNI B.E.S.

Durante lo svolgimento delle prove scritte, orali e pratiche degli Esami, saranno rispettati le misure ed i criteri specificati nel PEI e nel PDP, adottati nel corso dell'a. s. ed esplicitati nell'allegato al Documento di Classe e/o del 15 Maggio, redatti dal Coordinatore di classe.

12. I DOCUMENTI PER L'INCLUSIONE A.S. 2022/23.

- Il protocollo con l'Ente locale
- Il PAI
- Il PTOF
- Il Protocollo per l'Inclusione e l'Accoglienza

13. 1 ALUNNI STRANIERI NON ALFABETIZZATI (Neo Arrivati in Italia E Minori Non Accompagnati)

Ai sensi delle linee d'indirizzo del MIUR febbraio 2014, che aggiornano integrando le indicazioni contenute nella C. M. n. 24 del 2006 e relative linee guida, si definiscono:

- le diverse tipologie di alunni stranieri
- le fasi di attuazione della procedura di accoglienza
- le indicazioni riguardanti l'iscrizione
- la lettura e l'analisi della situazione iniziale
- la valutazione del percorso effettuato nel paese d'origine, documentazione la situazione in ingresso
- i criteri di inserimento
- i compiti specifici del consiglio di classe
- la valutazione in itinere e finale

13.1 FASI DI ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACCOGLIENZA

AZIONI	PERSONALE COINVOLTO
1) Informazioni ed iscrizione	Segreteria -Ufficio alunni-
2) Lettura ed analisi della situazione iniziale	Dirigente Scolastico, Funzione Strumentale per l'Inclusione, Referente Bes, gruppo-docenti con funzione di supporto.
3) Assegnazione alla classe: criteri d' inserimento.	Dirigente Scolastico, Funzione Strumentale per l'Inclusione, Referente Bes, gruppo-docenti con funzione di supporto, Collegio dei Docenti.
4) Inserimento nella classe: i compiti del Consiglio di classe.	Docenti di Classe
5) Valutazione in itinere e finale	Collegio dei Docenti e Consiglio di Classe

13.2. INDICAZIONI RIGUARDANTI L'ISCRIZIONE

L'iscrizione è il primo passo del percorso di accoglienza dell'alunno straniero e anche della sua famiglia. La scuola individua nell'Ufficio di Segreteria un incaricato che segua amministrativamente questo tipo di iscrizioni, per affinarne abilità comunicative e relazionali facilitanti l'interazione.

All'atto dell' iscrizione dell'alunno l'Ufficio di segreteria deve:

- iscriverlo, previa compilazione del modulo preposto
- accogliere documenti e/o autocertificazioni relativi alla precedente scolarità (C.P.A);
- acquisire informazioni sulla profilassi vaccinatoria;
- acquisire l'opzione di avvalersi /non avvalersi dell'insegnamento religione cattolica;
- avvisare il Dirigente Scolastico e il docente con incarico di Funzione strumentale per l'inclusione e/o il referente BES, al fine di favorire l'organizzazione delle successive fasi di accoglienza;
- valutare se l'alunno e i genitori dello stesso comprendono sufficientemente l'italiano, per predisporre l'eventuale coinvolgimento di un mediatore culturale.

13.3. LETTURA ED ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE

Il Dirigente Scolastico, insieme alla Funzione strumentale per l'inclusione, al docente referente Bes e al gruppo-docenti di supporto, incaricati all'accoglienza e all'inserimento degli alunni stranieri:

- esaminano la documentazione dell'alunno, raccolta in segreteria all'atto dell'iscrizione, per una prima analisi della situazione
- organizzano un colloquio iniziale finalizzato alla conoscenza dell'alunno, della famiglia o del responsabile della struttura che lo ospita. Esso ha anche lo scopo di rilevare le informazioni sulla scolarizzazione pregressa dell'allievo (nel paese d'origine e/o in Italia), di informare la famiglia sulla normativa vigente in materia di inserimento degli alunni stranieri in Italia e sulle procedure attivate dalla scuola in ingresso. Nel caso in cui la famiglia presenti difficoltà di comunicazione in lingua italiana, provvederà al coinvolgimento della figura del mediatore culturale.

13.4. ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: CRITERI DI INSERIMENTO.

Per favorire un inserimento realmente inclusivo, verranno presi in considerazione: la storia pregressa dell'alunno, la sua età anagrafica, il corso di studi svolto, il titolo di studio conseguito e anche il periodo dell'anno in cui viene effettuata la richiesta di iscrizione. Si valuteranno altresì i risultati dei test di ingresso effettuati, le competenze e la conoscenza di una o più lingue straniere.

La proposta di assegnazione dell'alunno alla classe verrà avanzata dal Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti che delibererà in merito, sulla base dei criteri previsti **dall'art.45 del D.P.R. 394 del 31/08/99 e dall'art. 192, comma 3, del d. lgs. 16/04/1994, n. 297.**

Invero, **ai sensi dell'art. 45:** *"I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:*

- a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica*
- b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno*
- c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza*
- d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno."*

Nella proposta relativa alla scelta della classe e della sezione si dovrà, inoltre, considerare:

1. il numero complessivo degli alunni
2. la presenza di alunni diversamente abili; le situazioni di svantaggio anche non certificato e di disagio socio-ambientale; il numero di alunni ripetenti ed eventuali altre dinamiche di gruppo
3. la presenza di altri alunni stranieri e/o la possibilità di un aiuto offerto da altri allievi del medesimo Paese di provenienza
4. un'equa distribuzione degli alunni stranieri in tutte le classi e in tutti i corsi;
5. la scelta più opportuna di un'ulteriore lingua straniera, oltre all'inglese obbligatorio.

Ai sensi dell'**art. 192 comma. 3, del d. lgs. 16/04/1994, n. 297**, invece, qualora gli studenti stranieri richiedano l'iscrizione a classi della scuola secondaria di secondo grado non siano più soggetti all'obbligo di istruzione: *"Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano."*

In sostanza, mentre per gli studenti in età di obbligo di istruzione l'iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all'età anagrafica, salva diversa valutazione del collegio dei docenti, invece per gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di possedere competenze adeguate alla classe cui aspirano.

In definitiva, secondo quanto previsto dall'art. 45 del D.P.R. 394 del 31/08/99, dall'art. 192 comma. 3, del d. lgs. 16/04/1994, n. 297 e, come meglio precisato, dalla nota del Ministero del 27/12/2012, gli studenti stranieri che siano stati inseriti nei percorsi di studio del II Ciclo del sistema scolastico italiano, possono, a conclusione del percorso di istruzione seguito, sostenere gli Esami di Stato come candidati interni, anche se privi del Diploma di Licenza Media.

13. 5. CRITERI DI INSERIMENTO ALUNNI MNA (Minori Non Accompagnati).

Il D.lgs. 286/1998 (art. 38) stabilisce che i minori stranieri sono soggetti all'obbligo scolastico e che ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione. **Ai sensi del DPR 394/1999: art. 45**, essi hanno diritto all'istruzione - indipendentemente dalla regolarità della propria posizione -, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani **e l'iscrizione può avvenire in qualunque periodo dell'anno scolastico**. Per quanto concerne l'inserimento, lo stesso art. 45 prevede che i minori siano iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, del corso di studi seguito, del livello di preparazione raggiunto.

13.6.INSERIMENTO NELLA CLASSE: I COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE.

Il Consiglio di Classe rileva i bisogni specifici di apprendimento, condivide le linee di programmazione personalizzata rivolta agli studenti stranieri, propone una programmazione basata sul raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati. Tra i compiti specifici del Consiglio di Classe, in materia di accoglienza ed inclusione di alunni stranieri, rientrano:

- La predisposizione di un clima favorevole alla comunicazione, alla collaborazione e all'incontro con il/la nuovo/a alunno/a e la rispettiva cultura di appartenenza
- L'individuazione delle modalità opportune di semplificazione o di facilitazione linguistica per ogni disciplina
- L'adattamento della programmazione curricolare alle esigenze dell'alunno straniero, attraverso la predisposizione di un **Piano Personalizzato Transitorio (PPT)**, individualizzato e calibrato sul raggiungimento degli obiettivi essenziali per ciascuna disciplina, atto a favorire l'inclusione, il successo scolastico e a fronteggiare fenomeni di dispersione e abbandono scolastici (**DPR 394/1999, art. 45 comma 4**). Solo laddove è necessario o possibile, si può pensare alla formulazione di un Piano di Didattico Personalizzato (PDP), strumento più calibrato sulle strategie di apprendimento che sull'acquisizione di abilità linguistico-espressive
- La previsione e la somministrazione di prove calibrate sui nuclei tematici individuati nel PPT o sulla base di un eventuale PDP
- **La promozione della frequenza, da parte dell'alunno, ai corsi di alfabetizzazione di italiano L2, anche in orario curricolare, oltre che in orario extracurricolare, per potenziare l'apprendimento della lingua, fondamentale nell'acquisizione dei contenuti disciplinari**
- La definizione dei criteri di valutazione
- La relazione con la famiglia immigrata.

13.7. IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)/ PIANO PERSONALIZZATO TRANSITORIO (PPT)

La normativa in materia prescrive l'adattamento, da parte delle istituzioni scolastiche, delle programmazioni ai bisogni dell'allievo straniero e prescrive, altresì, l'individuazione di interventi didattici ad hoc.

Pertanto, il suddetto adattamento si concretizza nella definizione da parte del Consiglio di Classe di un percorso di apprendimento individualizzato con carattere transitorio, ovvero di un Piano Personalizzato Transitorio (PPT) che sarà il punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero, poiché valorizzerà le conoscenze pregresse e quelle acquisite, permettendo di cogliere lo scarto tra il pregresso e il progresso e mirerà anche a coinvolgere e motivare l'alunno/a.

Alla sua stesura sono chiamati tutti i docenti che, per la propria disciplina, dovranno selezionare i contenuti, individuando i nuclei tematici fondamentali programmati, tendenti a favorire il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.

La realizzazione del PPT si concretizza anche attraverso l'attivazione di laboratori, interventi individualizzati, in piccolo gruppo, per classi aperte etc.

Anche le prove di verifica fanno riferimento a quanto stabilito in tale documento. La durata del PPT dipende molto dall'autonomia raggiunta dall'alunno negli apprendimenti e, in generale, potrà essere anche annuale.

Con la redazione di un PPT, il Consiglio di Classe indirizza il percorso di studio degli alunni stranieri verso obiettivi e scelte comuni quali:

1. l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana per comunicare o per studiare
2. la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti (per il I quadrimestre\trimestre), al momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali
3. la selezione dei nuclei tematici essenziali delle singole discipline, nonché la selezione e la declinazione delle competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell'allievo, compresa l'integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua d'origine)
4. l'individuazione di strategie didattiche coerenti con la situazione di partenza dell'allievo/a e con l'efficace gestione di classi eterogenee.

Il Consiglio di classe elabora e monitora il PPT. **La stesura del PPT non è più necessaria nel momento in cui l'allievo è autonomo e, quindi, in grado di raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari.**

13.8. LE PROVE.

Nel ribadire che per gli studenti stranieri bisogna prevedere una valutazione attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, legata ad una personalizzazione degli apprendimenti, ma senza abbassare gli obiettivi richiesti, è oltremodo opportuno temperare le prove orali e scritte con il possesso delle competenze essenziali acquisite dall'allievo. Le prove scritte e orali per l'allievo straniero si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno: prevedere prove riferite a contenuti conosciuti dall'alunno; facilitarne l'elaborazione attraverso mediatori (immagini, schemi, domande guida) e indicazioni orali; consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue; concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell'allievo straniero.

13.9. LA VALUTAZIONE.

Premessa.

I minori con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, secondo il DPR 394/1999, art.45 e norme successive (norma richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica DPR n.122/2009, art. 1 finalità e caratteri della valutazione).

Pertanto gli studenti stranieri hanno diritto:

- ad una valutazione periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base di criteri definiti dal Collegio Docenti
- all'assegnazione del voto espresso in decimi per tutte le discipline di studio e per il comportamento
- all'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato (anche in presenza di voti inferiori al sei in una disciplina, se debitamente motivato dal Consiglio di Classe)
- all'attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità certificata (Lg. 104/2012) o da disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della Lg.170/2010 o in presenza di altre difficoltà enunciate nella Direttiva sui BES emanata il 27 dicembre 2012.

La valutazione degli studenti stranieri, tuttavia, pone diverse questioni che riguardano nello specifico, le modalità di valutazione e certificazione, oltre che la necessità di tener conto di un percorso di apprendimento calibrato ad hoc sul singolo studente.

L'art. 4 del DPR n.275/99 relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo che esse operino nel "rispetto delle norme nazionali". L'articolo rafforza al contempo il senso di responsabilità nell'autonomia e il ruolo dei docenti nella valutazione degli alunni. Un importante riferimento normativo in tal senso è costituito dalle **Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri, emanate con C.M. 4233 del 19/02/2014**, che propongono accurate indicazioni operative. In linea generale, si sottolinea che **la valutazione degli alunni stranieri**, in particolare di quelli neo arrivati, **va intesa nella sua accezione formativa e non sommativa**, ponendo la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti, della loro storia scolastica pregressa, degli esiti raggiunti nelle competenze linguistiche acquisite, nei progressi fatti nell'ambito della complessa esperienza di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, delle abilità e competenze essenziali acquisite nel corso dell'anno scolastico. Tutto ciò senza abbassare in alcun modo gli obiettivi, ma favorendo percorsi personalizzati e un adattamento dei programmi ai singoli alunni, nella garanzia di una valutazione formativa (Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, C.M. 4233 del 19/02/2014 e successivo D.Lgs 62/2017).

13.10. CRITERI : GLI INDICATORI.

Al momento dello scrutinio, per effettuare la valutazione dell'alunno straniero, si farà riferimento:

- al percorso effettuato, rispetto ai livelli di partenza
- al livello italiano L2 raggiunto
- agli obiettivi raggiunti in relazione al percorso personalizzato
- agli obiettivi minimi raggiunti secondo i parametri, ritenuti necessari dai vari dipartimenti e in relazione al corso di studi scelto, per il passaggio alla classe di riferimento
- alla capacità, alla motivazione, all'impegno, alle attitudini evidenziate, seppure in una condizione di svantaggio linguistico-espressivo.

13.11. VALUTAZIONE IN ITINERE E FINALE.

In riferimento a quanto detto, **nel primo anno** di frequenza scolastica, **limitatamente al primo trimestre**, il Consiglio di Classe deve operare in base a quanto stabilito nel PPT. E' possibile, se previsto e programmato, omettere la valutazione disciplinare per alcune materie che, presentando maggiori complessità e legami con l'uso della lingua italiana, costituiscono un ostacolo per l'apprendimento anche degli obiettivi minimi e dei contenuti semplificati, verbalizzando in maniera dettagliata la motivazione. Sarà cura del Consiglio di Classe operare affinché tali alunni di recente

immigrazione, con conoscenza limitata della lingua italiana, possano avere una valutazione almeno nelle materie pratiche e laboratoriali e meno legate alla competenza linguistica. Per la scheda di valutazione si possono utilizzare le **formulazioni** di seguito proposte:

ALUNNO INSERITO A SETTEMBRE O IN CORSO D'ANNO

FASE DI ALFABETIZZAZIONE	VALUTAZIONE DISCIPLINARE	GIUDIZIO GLOBALE (eventuale)
PRIMO ANNO- I E II TRIMESTRE Piano Personalizzato Transitorio Prima alfabetizzazione: lingua per comunicare	Per italiano (giudizio sintetico in base alla programmazione personalizzata) "L'alunno segue una programmazione individualizzata in base al DPR 349/'99". Per le discipline non valutabili: "La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana" secondo il DPR 349/'99. Per le discipline valutabili: la valutazione viene espressa come per gli altri alunni.	L'alunno proviene da scuola italiana / paese d'origine. Frequenta la scuola dal (data)... La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova in fase di alfabetizzazione in lingua italiana(A1) e il livello non consente una valutazione delle discipline di studio." Per le discipline valutabili: "La valutazione espressa fa riferimento al Piano Personalizzato Transitorio, programmato per gli apprendimenti, in quanto l'alunno si trova in fase di alfabetizzazione in lingua italiana".

FASE DI ALFABETIZZAZIONE	VALUTAZIONE DISCIPLINARE	GIUDIZIO GLOBALE (eventuale)
PRIMO ANNO, III TRIMESTRE Piano Personalizzato Transitorio Prima alfabetizzazione: lingua per comunicare	Si esprime una valutazione per tutte le discipline precisando che è stato redatto un percorso individualizzato di prima alfabetizzazione linguistica e disciplinare. La valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e dunque deve essere esplicitata.	<i>"la valutazione espressa fa riferimento al Piano di Personalizzato Transitorio, programmato per gli apprendimenti, e attesta o non attesta il complessivo raggiungimento degli obiettivi in esso prefissati".</i>

Un' eventuale non ammissione alla classe successiva si ipotizza solo se:

- 1) l'alunno ha raggiunto solo parzialmente alcuni obiettivi stabiliti nel PPT
- 2) le difficoltà linguistico-comunicative hanno gravemente compromesso i risultati in termini di competenze certificabili
- 3) l'alunno, inserito in corso d'anno, ha seguito un percorso relativo all'esclusiva alfabetizzazione in lingua italiana.

	VALUTAZIONE DISCIPLINARE	GIUDIZIO GLOBALE
SECONDO ANNO RINFORZAMENTO LINGUISTICO	Si esprime una valutazione per tutte le discipline precisando che è stato compiuto un percorso individualizzato di prima alfabetizzazione linguistica e disciplinare.	"L'alunno ha seguito un percorso individualizzato di seconda alfabetizzazione linguistica / di rinforzo / di approfondimento linguistico ed il livello di acquisizione raggiunto è..."

13.12. ESAMI DI STATO.

Le linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri precisano che la normativa d'Esame di Stato non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati (L. 104 del 92). E' importante, però, che nel Documento del 15 Maggio vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. Gioca in questo caso un ruolo importante la valutazione che dovrà tenere conto della situazione degli alunni, dei livelli di apprendimento conseguiti, delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta. Per l'Esame di Stato al termine del secondo ciclo, sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura ed alla lingua del Paese d'origine.